

COMUNE DI SARNONICO
Provincia di Trento

**Regolamento per la determinazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai
regolamenti ed alle ordinanze comunali**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09.06.2022

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

INDICE

ARTICOLO E RUBRICA
1. Oggetto del regolamento
2. Definizioni
3. Fasce sanzionatorie
4. Danneggiamento e obbligo di ripristino dei luoghi
5. Pagamento in misura ridotta
6. Soggetti accertatori
7. Spese di procedura
8. Ricorsi amministrativi
9. Ordinanza ingiunzione
10. Destinazione cose confiscate
11. Esecuzione forzata
12. Difesa in giudizio dell'Ente
13. Norme di rinvio

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità, per la violazione di disposizioni di regolamenti ed ordinanze comunali per i quali non è prevista una sanzione specifica nel singolo provvedimento o in altre disposizioni di legge nazionali, regionali o provinciali.

Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte dell'autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale relative alle ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'ex art. 650 C.P.

Articolo 2

Definizioni

Ogni riferimento al termine *ordinanza* si deve intendere riferito sia alle ordinanze emesse personalmente dal Sindaco, sia a quelle emesse dagli assessori, in virtù della delega sindacale, e dai dirigenti o dai responsabili di settore, come specificatamente incaricati.

I dirigenti ed i responsabili di settore cui è riconosciuto il potere di emettere ordinanze sono identificati mediante apposito decreto del Sindaco come da Statuto e/o regolamenti.

Articolo 3

Fasce sanzionatorie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite in misura fissa e previste per la violazione di regolamenti comunali o di ordinanze sindacali o dirigenziali, **attualmente in vigore** vengono convertite nelle seguenti fasce sanzionatorie:

- Con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00 quelle per le quali precedente mente era stabilito in via generale il pagamento di una somma fissa fino a £ 50.000;
- Con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00 quelle per le quali precedente mente era stabilito in via generale il pagamento di una somma fissa compresa tra £ 50.001 e £ 150.000;
- Con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00 quelle per le quali precedente mente era stabilito in via generale il pagamento di una somma fissa superiore a £ 150.000;
- Con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 quelle per le quali precedente mente non era stabilito in via generale il pagamento di una somma fissa.

2. Le violazioni delle disposizioni precettive delle **ordinanze comunali, non ancora in vigore**, salvo che sia diversamente disposto nel singolo atto amministrativo, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo di € 25,00 ed un importo massimo di € 250,00 (ai sensi dell'art 7 bis del d.lgs. 18.08.2000 nr. 267 come introdotto dall'art 16 della l.16.01.2003 nr. 3).

Le violazioni delle disposizioni precettive dei **regolamenti, non ancora in vigore**, salvo che sia diversamente disposto nel singolo atto amministrativo, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo di € 50,00 ed un importo massimo di € 500,00.

Articolo 4

Danneggiamento e obbligo di ripristino dei luoghi

1. Qualora l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero a seguito di emissione di ordinanza-ingiunzione non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

2. L'inottemperanza agli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi o di sospendere una determinata attività, mediante intimazione inserita nel verbale di contestazione amministrativa, comporta l'applicazione di ulteriore sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00.

Articolo 5

Pagamento in misura ridotta

1. All'autore dell'illecito è data la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, ossia ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981, mediante il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio dell'importo minimo della sanzione entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vie è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

2. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore. Le modalità di pagamento sono inserite nel verbale d'accertamento di violazione.

Articolo 6

Soggetti accertatori

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale e Custodi Forestali, ferma restando la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24.11.1981 n. 689.

2. Il sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente del comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina. Gli incaricati di ditte fornitrici di servizi per la pubblica amministrazione (es. ecovigili) possono soltanto accertare la violazione e darne comunicazione al Comune per la contestazione delle violazioni.

3. I soggetti di cui al precedente comma, devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Articolo 7

Spese di procedura

L'importo per il quale si richiede il pagamento deve essere aumentato delle spese occorrenti per la notificazione e di tutte le altre sostenute dall'amministrazione per gli accertamenti e la formazione del provvedimento individuate con apposito atto separato.

Articolo 8

Ricorsi amministrativi

1. Contro i provvedimenti amministrativi pecuniari relativi a violazioni di regolamenti e/o ordinanze comunali è ammesso ricorso all'amministrazione comunale entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione mediante la presentazione di scritti difensivi e/o documenti. Gli interessati possono inoltre chiedere di essere sentiti.

2. L'amministrazione comunale, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente. Qualora gli argomenti presentati risultino meritevoli d'accoglimento l'amministrazione emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

3. L'ordinanza ingiunzione e/o archiviazione deve essere adottata entro il termine massimo **di 1 anno** dalla data di scadenza dei termini per il pagamento in misura ridotta, dalla presentazione di scritti difensivi o richiesta d'audizione o dalla data d'avvenuta audizione. La richiesta d'acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o pareri sospende il termine per l'adozione del provvedimento.

4. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione tra il minimo e il massimo previsto si dovrà tenere conto della gravità della violazione commessa, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o per l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche.

Articolo 9

Ordinanza - ingiunzione

1. Qualora nel termine previsto (articolo 5) l'interessato non ottemperi all'obbligo del pagamento, non presenti ricorso amministrativo (articolo 8), ovvero qualora questo non venga accolto, l'amministrazione emetterà ordinanza-ingiunzione determinando il relativo importo come indicato dalla l. 689/1981 ed in particolare dall'art 11.
2. Come indicato nell'articolo precedente è ammesso in sede di giudizio del ricorso, ponderare particolari e straordinarie situazioni oggettivamente degne di valutazione, stabilendo l'importo della sanzione tra il minimo e il massimo previsto.
3. Il pagamento relativo all'ordinanza-ingiunzione è ammesso nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione, entro lo stesso termine è possibile ricorrere al provvedimento ai sensi dell'art. 6 del D.Lvo 1 settembre 2011, n. 150.
4. E' ammesso il pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria sulla base dei presupposti e secondo le modalità stabilite dall'art. 26 della L. 689/1981.
5. Potranno essere identificati, con apposito atto di nomina, quale autorità competente ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione il Comandante della Polizia Locale ed i responsabili di ogni singolo servizio comunale a seconda della materia.
6. In caso di violazioni contestate dal Comandante della Polizia Locale o dai Responsabili dei singoli servizi comunali l'autorità competente sarà il Segretario Comunale per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti rispetto a quelli accertatori.

ART. 10

Destinazione delle cose confiscate

1. La sanzione accessoria della confisca è regolata dagli articoli 20 e 21 della legge 24.11.1981 n. 689 e dalle altre norme in materia.
2. Fatte salve le disposizioni previste dal capo II del D.P.R. 29.7.1982 n. 571 e dalle altre norme in materia, le cose oggetto di confisca in cattivo stato di conservazione, non certe sotto il profilo igienico-sanitario o comunque non idonee all'uso cui erano destinate, trascorsi i termini di opposizione e a conclusione del procedimento, vengono distrutte mediante conferimento al CR.
3. Le merci deperibili, quando possibile in alternativa alla distruzione, sono devolute ad associazioni o enti con finalità assistenziali e/o senza fini di lucro. L'attribuzione delle cose confiscate non deperibili, per le quali il procedimento amministrativo risulta concluso, viene effettuata dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio comunale delegato all'adozione del provvedimento di confisca.

Art. 11

Esecuzione forzata

Decorsi inutilmente i termini fissati per il pagamento della ordinanza-ingiunzione, l'amministrazione provvederà alla riscossione coattiva dell'importo della sanzione incrementato delle maggiorazioni di legge e delle spese della relativa procedura

ART. 12

Difesa in giudizio dell'ente

Nell'eventuale giudizio di opposizione avverso i provvedimenti adottati ai sensi del vigente regolamento, il comune sarà rappresentato e difeso da propri funzionari muniti di specifica delega come indicato dal D.Lvo 1 settembre 2011, n. 150.

ART. 13

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 relative alla determinazione, applicazione e pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla commissione di illeciti amministrativi.